

AREA CONTRATTI- PUNTOSI- CULTURA

ORIGINALE

**REGOLAMENTO PER
L'ALBO COMUNALE
DELLE LIBERE FORME
ASSOCIATIVE**

Regolamenti Comunali

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 06.09.2011
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 27.09.2022

REGOLAMENTO PER L'ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

INDICE

TITOLO I – Istituzione dell'albo e iscrizioni

- Art. 1 – Istituzione dell'albo comunale delle libere forme associative
- Art. 2 – Requisiti per l'iscrizione
- Art. 3 – Modalità di iscrizione
- Art. 4 – Rinnovo
- Art. 5 – Attestazione di “attività” e di “partecipazione”
- Art. 6 – Cancellazione

TITOLO II – Forme di sostegno alle associazioni

- Art. 7 – Forme di sostegno indiretto
- Art. 8 - Forme di sostegno economico diretto
- Art. 9 - Accesso alle strutture e ai locali di proprietà comunale

TITOLO III – Partecipazione

- Art. 10 – Assemblee di settore
- Art. 11 - Assemblea plenaria
- Art. 12 – Coordinamento delle assemblee di settore
- Art. 13 - Sportello delle Associazioni

TITOLO IV – Disposizioni varie e finali

- Art. 14 – Abrogazioni
- Art. 15 - Entrata in vigore

TITOLO I – Istituzione dell'albo e iscrizioni

Art. 1 - Istituzione dell'albo comunale delle libere forme associative

- 1 Il Comune riconosce e promuove il valore culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale, promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico. Riconosce inoltre alle associazioni la rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini, nonché le funzioni di sussidiarietà orizzontale sancite dall'art. 118 della Costituzione. In attuazione dell'art. 6 dello Statuto Comunale è istituito l'albo comunale delle libere forme associative, al fine di favorirne lo sviluppo ed il loro rapporto con il Comune. L'albo ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità, agevolando i rapporti di comunicazione e collaborazione con l'Amministrazione del Comune. Il Comune infatti ritiene utile e necessario riconoscere le differenti forme associative che spontaneamente nascono e operano sul territorio comunale, promuoverne lo sviluppo, favorirne l'attività e la loro valorizzazione, nel rispetto dell'autonomia sia organizzativa che operativa; oltre a ciò il Comune, come evidenziato all'art. 2 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore") intende valorizzare, in via prioritaria, il rapporto con quelle associazioni - di seguito definite "attive" e "partecipative"- che dimostrino, secondo le modalità di seguito indicate, di essere state, in un determinato periodo, effettivamente operative nel territorio ("associazioni attive") e di aver collaborato con l'Amministrazione comunale nella realizzazione di progetti, nello svolgimento di manifestazioni o servizi ("associazioni partecipative"), come meglio specificato al titolo II.
- 2 Hanno diritto di essere iscritte all'albo delle libere forme associative (di seguito "albo") le seguenti forme associative, riconosciute o non riconosciute:
 - le associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e s.m.i.
 - le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione sociale e le Onlus a carattere nazionale, regionale e provinciale che, tramite una loro sezione locale (sede nel Comune di Rubano), svolgono attività in ambito comunale;
 - le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) iscritte al CONI;
 - le società sportive dilettantistiche (SSD) e le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD a RL) iscritte al CONI;
 - altre forme associative che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, siano espressione della Comunità locale e che non abbiano scopo di lucro, svolgano attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, come rilevabile da atto costitutivo e/o statuto (si veda infra l'art. 2).

Questa qualifica è quindi rilevante esclusivamente per quanto stabilisce il

presente Regolamento: lo scopo è quello di consentire la partecipazione dei soggetti così individuati alle scelte politico-amministrative e al fine di avere la possibilità di affidare loro compiti di pubblico interesse, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti comunali. Ciò allo scopo di ampliare e diversificare le possibilità di intervento e di risposta sia nel campo dei bisogni emergenti e crescenti di natura sociale e/o culturale della comunità locale che in quella di natura ambientale e ricreativa. Conseguentemente l'iscrizione nel suddetto albo non interferisce coi requisiti richiesti ad altri fini dalla legge.

- 3 Per l'iscrizione le associazioni devono indicare il loro settore principale di attività. Le sezioni che compongono l'albo, sulla base delle aree tematiche sotto descritte in modo esemplificativo, sono le seguenti:
 - A - **sezione CULTURALE E DIRITTI CIVILI**: educazione permanente, formazione, politiche giovanili, attività culturali e ludico ricreative, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, promozione turistica, pace e diritti umani, diritti civili, cooperazione internazionale, pari opportunità;
 - B - **sezione TUTELA AMBIENTALE**: ecologia, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, tutela e benessere animale;
 - C - **sezione SPORTIVA**: attività sportiva e motoria, promozione ed animazione sportiva;
 - D - **sezione SOCIO-SANITARIA**: solidarietà, finalità socio-assistenziali, prevenzione e tutela della salute, sicurezza sociale;
- 4 Ogni associazione può iscriversi ad un massimo di tre sezioni. Questa indicazione deve essere espressa al momento della richiesta di iscrizione all'albo e i settori di attività indicati devono risultare nell'atto costitutivo o nello statuto. Le associazioni iscritte possono partecipare alle assemblee delle altre sezioni ma solo come uditori.
- 5 La gestione dell'albo avverrà anche attraverso strumenti informatici.

Art. 2 – Requisiti per l'iscrizione

- 1 All'albo possono iscriversi le associazioni di cui all'art. 1 che possiedono i seguenti requisiti:
 - A) in caso di ente iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)- si tratta quindi di Enti del Terzo Settore come definiti dal D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017:
 - essere anche espressione della comunità locale: avere sede a Rubano oppure essere operanti in ambito territoriale locale con rilevanza a Rubano oppure rappresentare la sezione locale di associazioni iscritte ad Albi/Registri nazionali, regionali o provinciali;
 - essere operanti nel territorio comunale, cioè avere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - aver realizzato nei precedenti dodici mesi almeno una iniziativa sul

territorio comunale rivolta o agli associati residenti o a tutta la comunità di Rubano;

- aver riunito regolarmente a Rubano per finalità sociali, almeno nei precedenti dodici mesi, gli associati, precisando luogo e frequenza e comunicando l'elenco degli associati;
- aver collaborato con l'Amministrazione comunale o con altre associazioni iscritte all'albo per la realizzazione di almeno una iniziativa sul territorio nei precedenti dodici mesi.

Il possesso di tali requisiti sarà dimostrato presentando un'apposita relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, con la descrizione dell'attività svolta e dei periodi di riferimento.

B) in caso di non iscrizione al RUNTS:

- perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
- essere anche espressione della comunità locale: avere sede a Rubano oppure essere operanti in ambito territoriale locale con rilevanza a Rubano oppure rappresentare la sezione locale di associazioni iscritte ad Albi/Registri nazionali, regionali o provinciali;
- essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;
- perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati o di terzi e non avere fini di lucro;
- essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedano:
 - denominazione (nome completo ed eventuale sigla), ragione sociale, sede legale e indirizzo operativo se diverso dalla sede legale, natura giuridica, codice fiscale e partita IVA ove prevista dalla legge;
 - oggetto e finalità sociali;
 - attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, e che l'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto;
 - risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività provenienti da: quote e contributi degli aderenti/ contributi di privati, dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di organismi internazionali, donazioni o lasciti testamentari/ rimborsi derivanti da convenzioni/ entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento/ entrate derivanti da attività commerciali e produttive non esclusive;
 - norme sull'ordinamento interno, ispirato ai principi di democrazia, uguaglianza, elettività delle cariche sociali;
 - criteri per ammissione ed esclusione associati, secondo criteri non discriminatori, loro diritti e obblighi;
 - obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e modalità di approvazione degli stessi;
 - modalità di scioglimento dell'associazione, con obbligo di devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale in caso di

- scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione.
- essere operanti nel territorio comunale, cioè avere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - aver realizzato nei precedenti dodici mesi almeno una iniziativa sul territorio comunale rivolte o agli associati residenti o a tutta la comunità di Rubano;
 - aver riunito regolarmente a Rubano per finalità sociali, almeno nei precedenti dodici mesi, gli associati, precisando luogo e frequenza e comunicando l'elenco degli associati;
 - aver collaborato con l'Amministrazione comunale o con altre associazioni iscritte all'albo per la realizzazione di almeno una iniziativa sul territorio nei precedenti dodici mesi.

Il possesso di tali requisiti sarà dimostrato presentando un'apposita relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, con la descrizione dell'attività svolta e dei periodi di riferimento.

Si considerano valide anche le iniziative realizzate attraverso piattaforma informatica se queste possono essere considerate in continuità e succedanee rispetto alle attività tradizionali.

- 2 Non possono essere iscritti all'albo:
 - i partiti e i movimenti politici;
 - le organizzazioni sindacali, professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati o come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
 - le imprese sociali in forma di società di capitali (Spa e Srl).Vale inoltre quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 4 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017.

Art. 3 – Modalità di iscrizione

- 1 L'iscrizione all'albo va richiesta al Comune, su apposito modulo sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata, inviata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o attraverso altre modalità informatiche eventualmente disponibili.
- 2 La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.
- 3 La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
 - fotocopia dell'atto costitutivo dell'associazione;
 - fotocopia dello statuto dell'associazione;
 - una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, sull'attività svolta almeno negli ultimi dodici mesi (va dimostrata l'operatività almeno negli ultimi dodici mesi, ai sensi art. 2 del presente Regolamento);
 - certificazione del codice fiscale e/o della partita IVA;

- eventuale documentazione che attesti iscrizione ad Albi/Registri (es: RUNTS, registri regionali, CONI, etc.)
 - una breve scheda di presentazione destinata alla piattaforma informatica su fac simile compreso nel modello di iscrizione (facoltativo);
 - eventuale materiale informativo e quant'altro ritenuto utile a descrivere l'organizzazione e la sua attività (facoltativo).
- 4 L'ufficio competente, previo accertamento dei requisiti richiesti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, provvede all'iscrizione nel registro dandone comunicazione al richiedente.
 - 5 Qualora la domanda e/o la documentazione presentate non fossero complete, il predetto termine di 60 giorni è sospeso attraverso una richiesta di integrazione di documentazione. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena il rigetto dell'istanza. Il termine riprende a decorrere dopo dieci giorni dal ricevimento della documentazione integrativa o dalla scadenza del termine di 30 giorni assegnato. Ad ogni modo, sarà possibile presentare una nuova domanda.
 - 6 In caso di mancato accoglimento della domanda d'iscrizione, si darà comunicazione motivata al legale rappresentante o alla persona dallo stesso delegata.
 - 7 Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso nei modi e tempi stabiliti dalla legge.
 - 8 L'iscrizione all'albo ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno da quello di iscrizione.
 - 9 Ogni forma associativa iscritta all'albo si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati al momento dell'iscrizione o del rinnovo dell'iscrizione: numeri telefonici di riferimento, indirizzi e-mail, modifiche statutarie, modifiche nella carica di rappresentante legale e altri dati fondamentali. L'ufficio provvederà tempestivamente, e comunque entro un termine massimo di 30 giorni, all'aggiornamento dei dati, richiedendo eventuali integrazioni.
 - 10 All'albo viene data adeguata pubblicità tramite il sito internet del Comune e/o altre modalità telematiche.

Art. 4 – Rinnovo

- 1 Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, le associazioni, che intendano rimanere iscritte all'albo, devono presentare la richiesta di rinnovo secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale, dimostrando di possedere ancora i requisiti necessari nonché di aver regolarmente svolto con continuità attività negli ultimi tre anni. Nel caso non sia possibile dimostrare i tre anni di attività si dovrà provvedere a una nuova iscrizione, in presenza di tutti i requisiti come previsti dall'art. 2.

- 2 Non è ammesso il rinnovo tacito.
- 3 Le associazioni, che all'entrata in vigore del presente Regolamento risultano già iscritte all'albo esistente, restano iscritte fino alla scadenza dell'iscrizione come previsto dall'art. 3 comma 8.

Art. 5 – Attestazione di “attività” e di “partecipazione”

- 1 Entro il 31 dicembre di ogni anno le forme associative che intendano manifestare il fatto di essere state attive nei dodici mesi precedenti devono provvedere ad inviare, tramite l'Ufficio Protocollo o altri strumenti informatici eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione, una relazione sintetica sull'attività svolta nell'anno appena concluso, contenente descrizioni e dati qualitativi sulle iniziative ed attività svolte. Ad adempimento avvenuto l'associazione risulterà considerata “attiva” per l'anno successivo.
- 2 Un'associazione, già “attiva”, può diventare “partecipativa” se, oltre ad essere stata attiva nei dodici mesi precedenti, come su descritto, dimostri, in sede di revisione annuale dell'albo (gennaio), secondo almeno una delle modalità di seguito indicate, di aver collaborato con l'Amministrazione comunale nella realizzazione di progetti, nello svolgimento di manifestazioni o servizi, quindi:
 - essere stata parte di un rapporto convenzionale con il Comune
 - aver realizzato almeno una attività in co-progettazione con il Comune
 - aver realizzato almeno una attività su incarico del Comune
 - aver realizzato almeno una attività con il contributo del Comune
 - aver realizzato almeno una attività in risposta a bandi pubblicati dal Comune
 - essere soggetto che svolge attività di natura assistenziale, socio sanitaria, in convenzione con le Aziende ULSS o altri soggetti istituzionali.
- 3 Saranno considerate “partecipative” anche quelle associazioni che collaborino insieme ad altre nella realizzazione di attività, secondo le modalità sopra descritte, facendo rete con altre associazioni che siano partner dell'Amministrazione.
- 4 In caso valutazione positiva dei requisiti su descritti, l'associazione assume la qualifica di “associazione partecipativa” e potrà beneficiare di un sistema premiante rispetto alle associazioni che sono iscritte all'albo ma per quell'anno non sono “partecipative”. Le associazioni che, grazie alle attività svolte nell'anno precedente, hanno acquisito lo status di “attive” o “partecipative” potranno beneficiare di un sistema premiante rispetto alle associazioni che sono iscritte all'albo ma per quell'anno non hanno questi requisiti e quindi non risultano né “attive” né “partecipative”: si tratta di forme di sostegno particolari, come descritto all'art. 7.
- 5 Ogni associazione iscritta all'albo, avendone i requisiti, può accedere allo status di associazione partecipativa se la stessa intraprende un percorso di “amministrazione condivisa” con il Comune, diventando soggetto partner

come su descritto.

- 6 Norma transitoria: all'entrata in vigore del presente Regolamento saranno considerate "attive" tutte le associazioni iscritte all'albo, sia quelle con iscrizione in corso, sia quelle iscritte che avranno confermata l'iscrizione entro il 31 gennaio dell'anno 2023, avendo correttamente inviato richiesta di rinnovo dell'iscrizione entro il 31 dicembre del 2022. Il requisito della "partecipazione" verrà invece valutato sulla base delle collaborazioni intraprese o realizzate nell'anno precedente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 6 – Cancellazione

- 1 La cancellazione dall'albo, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
 - su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea dell'associazione che ha operato la scelta della cancellazione;
 - in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 2, fatta salva la presentazione di comprovate e motivate giustificazioni che saranno valutate dall'Amministrazione comunale;
 - in caso di mancato rinnovo nei termini indicati dall'art. 4.
- 2 Il Comune darà comunicazione motivata all'associazione del provvedimento di cancellazione.

TITOLO II – Forme di sostegno alle associazioni

Art. 7 – Forme di sostegno indiretto

- 1 Il Comune ritiene utile e necessario riconoscere le differenti forme associative che spontaneamente nascono e operano sul territorio comunale, promuoverne lo sviluppo, favorirne l'attività e la loro valorizzazione, nel rispetto dell'autonomia sia organizzativa che operativa; oltre a ciò il Comune, sulla base del su citato principio di sussidiarietà orizzontale, intende valorizzare il via prioritaria il rapporto con le associazioni "attive" e con le associazioni "partecipative" (come definite all'art. 5) che dimostrino di essere state partner attive in un rapporto con l'Amministrazione comunale nella realizzazione di progetti, nello svolgimento di manifestazioni o servizi, come meglio specificato di seguito.
- 2 In caso di valutazione positiva dei requisiti di "attività" e "partecipazione" su descritti, l'associazione per quell'anno solare assume queste qualifiche e può beneficiare di un sistema premiante.

Sistema premiante per associazioni “attive”:

- priorità nell’assegnazione dei locali comunali richiesti in via esclusiva, rispetto ad associazioni non “attive”,
- una riduzione della tariffa per l'utilizzo degli spazi secondo i criteri stabiliti annualmente dalla Deliberazione di Giunta Comunale.

Sistema premiante per associazioni “partecipative”:

- priorità nell’assegnazione dei locali comunali richiesti in via esclusiva, rispetto ad associazioni non “attive” e rispetto ad associazioni solo “attive”,
- una riduzione maggiore di quella riconosciuta per le associazioni “attive”, ai sensi di quanto previsto annualmente dalla Deliberazione della Giunta Comunale.

Le agevolazioni tariffarie vengono deliberate annualmente dalla Giunta.

Art. 8 – Forme di sostegno economico diretto

- 1 Per quanto riguarda l'erogazione di contributi economici e la concessione di patrocini si fa riferimento all'apposito Regolamento comunale.

Art. 9 – Accesso alle strutture e ai locali di proprietà comunale

- 1 L'iscrizione all'albo comunale delle associazioni costituisce titolo prioritario per l'accesso e l'utilizzo continuativo delle strutture e dei locali di proprietà comunale.
- 2 Per le modalità di richiesta e di utilizzo si seguiranno gli specifici regolamenti, modalità operative, tariffe e procedure dei singoli locali e strutture di proprietà comunale.
- 3 In riferimento a quanto previsto all'art. 7, si tiene conto del requisito di “attività” e “partecipazione” dell'associazione nell'assegnazione degli spazi e nella rispettiva tariffazione.
- 4 Le associazioni non potranno eleggere la propria sede legale nei locali e nelle strutture di proprietà comunale; potranno individuare questi locali e queste strutture unicamente come sede operativa. Eventuali eccezioni potranno essere previste solo in caso di assegnazione del locale in uso esclusivo, con disciplina specifica del rapporto tramite apposita convenzione della durata di almeno due anni.

TITOLO III – Partecipazione

Art. 10 – Assemblee di settore

- 1 In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 7-8-9, dello Statuto Comunale, sono istituite 4 assemblee di settore e precisamente:
 - Assemblea di settore per le attività CULTURALI E RELATIVE AI DIRITTI CIVILI;
 - Assemblea di settore per la TUTELA AMBIENTALE;
 - Assemblea di settore per le attività SOCIO-SANITARIE;
 - Assemblea di settore per le attività SPORTIVE.
- 2 Le assemblee di settore sono la massima espressione di partecipazione. Hanno compiti consultivi, di proposta e di indirizzo generali. Hanno lo scopo di favorire il coinvolgimento più ampio possibile delle varie componenti del settore specifico, analizzando la realtà del territorio e formulando proposte per la promozione delle attività d'interesse. In particolare le assemblee di settore esprimono pareri e formulano proposte in ordine a:
 - a) programmazione degli interventi nei vari settori
 - b) iniziative del Comune nei vari ambiti
 - c) criteri e modalità di gestione degli impianti sportivi o dei locali comunali coinvolti nelle attività del mondo associativo.
- 3 Le assemblee di settore sono costituite da:
 - Sindaco o Assessore delegato, che le presiede;
 - legale rappresentante, o suo delegato, delle associazioni iscritte all'albo delle associazioni, per lo specifico settore in questione. Ciascun componente dell'assemblea non può rappresentare più di una associazione. La delega permanente alla partecipazione alle assemblee deve essere comunicata all'atto di iscrizione dell'associazione all'albo delle libere forme associative; la delega alla partecipazione alla singola assemblea deve essere comunicata prima dell'inizio della seduta;
 - un dipendente comunale, qualora si ritenga che la sua presenza sia opportuna.
- 4 Ogni associazione iscritta ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla consistenza numerica dell'associazione. Gli altri componenti dell'assemblea non hanno diritto di voto.
- 5 Le assemblee di settore sono convocate dal loro Presidente oppure su istanza di almeno 1/3 delle associazioni componenti il settore.
- 6 La comunicazione di convocazione dell'assemblea di settore deve essere inviata almeno 5 giorni prima della data stabilita. Con la comunicazione verrà inviato anche eventuale materiale inerente gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.
- 7 Le sedute dell'assemblea di settore sono valide qualsiasi sia il numero delle associazioni presenti.

- 8 Le assemblee di settore si riuniscono quando se ne ravvisi la necessità per raccogliere indicazioni e per formulare proposte all'Amministrazione comunale, anche in ordine alla predisposizione del bilancio. Si possono svolgere anche on-line attraverso piattaforma informatica che garantisca la più ampia partecipazione e l'identificazione dei partecipanti. La modalità mista con alcuni partecipanti in presenza e altri on line non è prevista.
- 9 Delle sedute delle assemblee di settore verranno redatti, da parte di un componente indicato dal Presidente o di un dipendente comunale, se presente, appositi verbali che saranno depositati presso i settori comunali competenti. Il verbale, nel caso di assemblea realizzata attraverso modalità on-line, può essere sostituito dalla registrazione dell'assemblea.
- 10 In base agli argomenti trattati possono essere invitati a partecipare i rappresentanti di altri organismi, i funzionari ed i tecnici del Comune, altri tecnici ed esperti indicati dal Presidente dell'assemblea di settore.
- 11 Al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, istituito in base al Regolamento per il Servizio comunale di Protezione Civile (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30.07.2002 e aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19.06.2012 e n. 34 del 29.11.2018), che non è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento per l'albo comunale delle libere forme associative, è comunque garantita, se necessario rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la rappresentanza nelle assemblee di settore.
- 12 Sono possibili sedute congiunte delle assemblee di settore, convocate e presiedute dal Sindaco o dall'Assessore ai Rapporti con le Associazioni, per valutare temi di interesse comune. Inoltre, per occuparsi di aspetti specifici ogni assemblea può nominare al suo interno delle commissioni ristrette che si occupino di temi specifici. Anche tali assemblee, congiunte o ristrette, possono essere svolte attraverso piattaforma informatica.

Art. 11 – Assemblea plenaria

- 1 Con lo scopo di condividere bisogni, indicazioni, necessità delle associazioni e di evidenziare la programmazione del lavoro in tema di associazionismo da parte dell'Amministrazione comunale può essere convocata l'assemblea plenaria.
- 2 L'assemblea plenaria è costituita da:
 - Sindaco o Assessore delegato, che le presiede;
 - legale rappresentante, o suo delegato, delle associazioni iscritte all'albo delle associazioni. Ciascun componente dell'assemblea non può rappresentare più di una associazione. La delega permanente alla partecipazione all'assemblea plenaria non è ammessa; la delega alla partecipazione alla singola assemblea deve essere comunicata prima

- dell'inizio della seduta;
- due esponenti designati dalla maggioranza fra i consiglieri presenti in Consiglio Comunale;
 - due esponenti designati della minoranza fra i consiglieri presenti in Consiglio Comunale;
 - gli assessori delegati;
 - un dipendente comunale, qualora si ritenga che la sua presenza sia opportuna.
- 3 Ogni associazione iscritta ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla consistenza numerica dell'associazione. Gli altri componenti dell'assemblea non hanno diritto di voto.
 - 4 L'assemblea plenaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente oppure su istanza di almeno 1/3 delle associazioni iscritte all'albo.
 - 5 L'assemblea plenaria può svolgersi anche attraverso piattaforma informatica che garantisca la più ampia partecipazione e l'identificazione dei partecipanti. La modalità mista con alcuni partecipanti in presenza e altri on- line non è prevista.
 - 6 La comunicazione di convocazione dell'assemblea plenaria deve essere inviata almeno 5 giorni prima della data stabilita. Con la comunicazione verrà inviato anche eventuale materiale inerente gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.
 - 7 Le sedute dell'assemblea plenaria sono valide qualsiasi sia il numero delle associazioni presenti.
 - 8 Delle sedute dell'assemblea plenaria verranno redatti, da parte di un componente indicato dal Presidente o di un dipendente comunale, se presente, appositi verbali che saranno depositati presso i settori comunali competenti. Il verbale, nel caso di assemblea realizzata attraverso modalità on- line, può essere sostituito dalla registrazione dell'assemblea.
 - 9 In base agli argomenti trattati possono essere invitati a partecipare i rappresentanti di altri organismi, i funzionari ed i tecnici del Comune, altri tecnici ed esperti indicati dal Presidente dell'assemblea.

Art. 12 – Coordinamento delle assemblee di settore

- 1 E' costituito un Coordinamento delle assemblee di settore con il compito di raccordare le varie proposte emerse, di diffondere informazioni su temi e iniziative di interesse delle associazioni, di creare una rete di collaborazione tra le associazioni stesse
- 2 Il Coordinamento è costituito da:
 - Sindaco o Assessore ai Rapporti con le Associazioni, che lo presiede;
 - fino a n. 2 rappresentanti designati da ciascuna delle quattro assemblee

di settore, se interessate.

- 3 Il Coordinamento è convocato dal Presidente con i mezzi concordati con i componenti.

Art. 13 – Sportello delle Associazioni

- 1 Il Comune di Rubano favorisce l'istituzione di uno Sportello delle Associazioni che abbia lo scopo di essere collettore e diffusore nel territorio delle attività promosse dalle associazioni, essere facilitatore e punto di raccordo con gli Uffici comunali responsabili degli specifici procedimenti, interfaccia (punto di riferimento e di contatto) con il Comune in materia di iscrizione al presente albo, partecipazione a bandi, utilizzo degli spazi pubblici, sicurezza nelle manifestazioni e quant'altro.
- 2 Lo Sportello ha la funzione di orientamento delle associazioni verso gli attori competenti a dare risposte precise alle esigenze rappresentate ed essere punto di riferimento per un rinnovamento del mondo associativo, diventando uno strumento di animazione e supporto al volontariato. Lo Sportello ha anche la funzione di avvicinare alle associazioni i singoli cittadini.
- 3 A tal fine il Comune mette a disposizione gratuitamente un locale ad uso esclusivo. Con atto di indirizzo da parte della Giunta saranno previste Linee Guida per la gestione dello Sportello ed eventuali contributi in denaro o in solido per la gestione dello stesso.

TITOLO IV – Disposizioni varie e finali

Art. 14 – Abrogazioni

- 1 Il presente Regolamento abroga il Regolamento per la Consulta dello Sport e Tempo Libero, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19.03.2009 e successive modifiche e integrazioni; la Consulta dello Sport e Tempo Libero, prevista dal suddetto Regolamento, decade in forza dell'abrogazione dell'atto che l'aveva istituita; le sue funzioni vengono assorbite dall'Assemblea di settore per le attività sportive.

Art. 15 – Entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.